

CONDIZIONI GENERALI DELLA FFS SA PER MANDATI DI STAMPA E MEDIA DIGITALI (CG-PMS)

1 Campo d'applicazione

Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano il contenuto e l'adempimento dei contratti per mandati di stampa e media digitali. Tali condizioni possono essere modificate solo mediante regolamentazioni diverse nel documento contrattuale.

2 Offerta

2.1 L'offerta deve essere fornita completa di dettagli, con la documentazione della FFS SA ed eventuali osservazioni e modello campione dell'Azienda. L'offerta è gratuita.

2.2 Se né l'invito a presentare un'offerta né l'offerta indicassero un termine, l'Azienda è vincolata durante 3 mesi a partire dalla data dell'offerta.

3 Esecuzione

3.1 L'Azienda tiene l'eventuale corrispondenza, con indicazione del numero di articolo e del numero d'ordine, esclusivamente con la FFS SA, Acquisti strategici, PrintMedia Services, Wylenstrasse 123, 3000 Berna 65.

3.2 Per i mandati di stampa, l'Azienda invia a PrintMedia Services, in assenza di specifica convenzione nel contratto, tre bozze di stampa allegando tutti i relativi documenti. Il pronto per andare in stampa può essere inviato anche sotto forma di file PDF.

3.3 L'Azienda applica sul lato anteriore dei pacchi e delle scatole un'etichetta bianca di formato A8 (74 x 52 mm). L'etichetta riporta a caratteri di grandezza ben leggibile, **come da modello di cui alla cifra 24**, il nome del prodotto, il numero di articolo FFS, eventualmente insieme al codice della lingua, la validità del prodotto, il numero di esemplari per pacco e per mazzo.

3.4 L'Azienda fornisce il materiale stampato di dimensioni inferiori al formato A4 in pacchi A4 o in scatole A4 ben riempite.

3.5 Ogni fornitura deve essere accompagnata da una bolla di consegna sulla quale sono riportati i numeri di articolo FFS e il numero di posizione e d'ordine.

3.6 L'Azienda consegna la merce nel luogo menzionato nell'ordinazione. In tale luogo utili e rischi passano alla FFS SA.

4 Modifiche delle prestazioni

4.1 La FFS SA può richiedere una modifica delle prestazioni se il loro carattere complessivo resta invariato.

4.2 La modifica delle prestazioni e gli eventuali adeguamenti di corrispettivo, scadenze e altri punti del contratto vengono stabiliti per iscritto prima dell'esecuzione, nell'ambito di un'aggiunta al contratto. In mancanza di una simile convenzione valgono le disposizioni del contratto originale. Il corrispettivo viene adeguato secondo i tassi della base dei costi contrattualmente concordata. Se questo non è possibile e non sopraggiunge alcuna convenzione sull'adeguamento di alcuni punti, la FFS SA può effettuare da sola le corrispondenti prestazioni o affidarne l'esecuzione a terzi.

4.3 In mancanza di una convenzione che disponga altrimenti, durante l'esame delle proposte di modifica l'Azienda continua a eseguire i lavori in base ai piani previsti.

5 Coinvolgimento di terzi

5.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempimento del contratto richiede il previo consenso scritto della FFS SA.

5.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende tutte le disposizioni del contratto necessarie a garantire gli interessi della FFS SA.

5.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvolgimento di terzi o la presa di conoscenza di un tale coinvolgimento lascia invariata la responsabilità dell'Azienda derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

6 Corrispettivo

- 6.1 L'Azienda fornisce le sue prestazioni a prezzi fissi.
- 6.2 Non si accetta l'addebito di quantità eccedenti la quantità ordinata. L'Azienda può fatturare solo la quantità ordinata anche qualora consegna quantità eccedenti. Non si accettano consegne incomplete.
- 6.3 Il corrispettivo compensa tutte le prestazioni necessarie al debito adempimento del contratto, in particolare costi d'imballaggio, di trasporto, assicurativi e doganali (Incoterms 2000: DDP).
- 6.4 La fattura deve essere inviata comprensiva di numero di articolo FFS, numero d'ordine, riferimento e data di consegna, all'indirizzo di fatturazione indicato nell'ordinazione. Le spese aggiuntive (ad es. correzioni d'autore ecc.) e l'IVA devono essere indicate a parte.
- 6.5 Il pagamento viene effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura.

7 Diritto al pagamento diretto della FFS SA

In caso di difficoltà di pagamento da parte dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'Azienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, quest'ultima dopo aver sentito le parti interessate e dietro presentazione di valida fattura, potrà effettuare il pagamento direttamente alla parte terza incaricata o depositare l'importo; entrambe le modalità hanno effetto liberatorio.

8 Diritti su beni immateriali

- 8.1 I diritti sui materiali forniti dalla FFS SA (dati online o su supporto dati, documenti originali, modelli, disegni, film, ecc.) restano della FFS SA. Questi materiali possono essere usati solo per l'esecuzione del contratto concernente.
- 8.2 In assenza di specifica convenzione nel contratto, tutti i materiali, i film e i supporti dati fatturati alla FFS SA devono essere rispediti dopo la consegna anche quando sono state effettuate delle modifiche successive.
- 8.3 Nel caso di mandati riguardanti layout e media digitali i dati provvisori e finali sono di proprietà della FFS SA. L'Azienda deve archiviare questi dati per almeno 24 mesi in modo che siano accessibili alla FFS SA in qualsiasi momento. L'Azienda dovrà vincola-

re i terzi da essa incaricati (ad es. subappaltatori) allo stesso obbligo.

- 8.4 La FFS SA si riserva il diritto di procedere contro l'utilizzo illecito (come riproduzione, diffusione) dei dati e altre violazioni dei diritti ad essa spettanti.

9 Mora e pena convenzionale

- 9.1 L'Azienda cade senz'altro in mora in caso di mancato rispetto del termine di consegna concordato.
- 9.2 La FFS SA può concedere un termine suppletorio all'Azienda con le conseguenze di legge (art. 107 CO).
- 9.3 Se l'Azienda cade in mora è tenuta a corrispondere, qualora questo sia previsto nel contratto o nell'ordinazione, una pena convenzionale di importo pari all'1% della somma contrattuale per ogni giorno di ritardo, tuttavia per un importo massimo del 10% della somma contrattuale totale.**
- 9.4 Il pagamento della pena convenzionale non esonera l'Azienda dagli altri obblighi contrattuali. La pena convenzionale viene aggiunta al risarcimento danni dovuto. La FFS SA è autorizzata a compensare la pena convenzionale con il corrispettivo.

10 Collaudo

- 10.1 La FFS SA verifica le stampe a campione dopo il ricevimento della merce.
- 10.2 I difetti non riconoscibili al momento della verifica a campione, devono essere comunicati per iscritto all'Azienda entro 10 giorni dalla scoperta.

11 Garanzia

- 11.1 L'Azienda è responsabile del fatto che le sue prestazioni abbiano le qualità pattuite, comprese le qualità sulle quali la FFS SA presumeva in buona fede di poter contare, anche in mancanza di uno specifico accordo.
- 11.2 In presenza di un difetto, la FFS SA ha la facoltà di scegliere tra: dedurre dal corrispettivo la somma corrispondente al minor valore della cosa, disdire il contratto o pretendere la fornitura di merce priva di difetti (prestazione sostitutiva).
- 11.3 Le garanzie per i difetti si prescrivono in 60 giorni dall'utilizzo delle stampe, tuttavia al più tardi entro due anni dalla consegna.

11.4 Per il resto valgono le disposizioni legali relative alla responsabilità.

12 Responsabilità

12.1 La responsabilità per danni conseguenti derivanti dal contratto, non riconducibili a mora, difetti o violazioni dei diritti su beni immateriali, è limitata all'importo complessivo della somma contrattuale.

12.2 Le parti rispondono per il comportamento di persone ausiliarie (ad es. manodopera, subappaltatori) come del proprio. I fornitori di materiali sono considerati persone ausiliarie.

13 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento

13.1 L'azienda si impegna a rispettare le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro, le condizioni di lavoro nonché a garantire la parità di trattamento come da autocertificazione allegata al contratto debitamente firmata

13.2 In caso di violazione di tali obblighi, l'Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Tale pena è pari al 10% del totale contrattuale per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.– e al massimo CHF 100 000.–.

13.3 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

14 Integrità

14.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS (www.ffs.ch – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.

14.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.

14.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.

14.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi descritti dal par. 2 e 3, l'Azienda dovrà pagare una pena convenzionale alla FFS SA, pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo concordato nel contratto presumibilmente soggetto a violazione. Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa.

14.5 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

14.6 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

15 Audit

15.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.

15.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.

15.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal

caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.

- 15.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

16 Riservatezza

16.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.

16.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.

16.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.

16.4 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, è tenuta a pagare all'altra parte una pena convenzionale, se non è in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% dell'ammontare del contratto per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.- e al massimo CHF 100 000.-. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dall'obbligo di riservatezza. La pena convenzionale viene aggiunta al risarcimento danni dovuto.

16.5 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

17 Protezione dei dati

17.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

17.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura

necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.

17.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.

17.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.

17.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.

17.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

18 Dichiarazione ai media (incl. social media, testimonials) e uso del logo FFS

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente testimonials) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

19 Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

20 Nessuna rinuncia

L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.

21 Forma scritta

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti.

22 Diritto applicabile

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili.

23 Foro competente

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di **Berna**.

24 Modello di etichetta

Cfr. cifra 3.3.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nome prodotto | Orario interurbano Sierre |
| Numero articolo con codice lingua d,f,i,e | 000.00 i |
| Validità | - 30.11.2007 |
| Numero esemplari / Numero per mazzo | 500 / 25 |